

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1150 del 5 luglio 2013**

**Disciplina in materia approvazione di progetti formativi per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento promossi a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, nonché di progetti formativi per il distacco di lavoratori da aziende extra UE in aziende con unità operative situate nella Regione del Veneto. Art. 27, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286. Revoca Dgr n. 2230 del 21.09.2010.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

A seguito della recente adozione della disciplina in materia di tirocini extracurriculari e della normativa in tema di accreditamento ai servizi per il lavoro si rende necessario rivedere la disciplina in tema di approvazione dei progetti di tirocino formativi e di orientamento destinati a cittadini extra UE e non residenti in Italia di cui alla DGR n. 2230 del 21 settembre 2010, nonché le procedure per il distacco di lavoratori stranieri per finalità formative presso unità operative di aziende situate in Veneto.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” prevede all’art. 27, comma 1, lett. f) tra i casi particolari in cui è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il caso delle “persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato”.

Nel Regolamento di attuazione del suddetto decreto (DPR 31 agosto 1999 n. 394) all’art. 40, comma 9, si chiarisce che la formazione professionale richiamata nella suddetta lettera f) si riferisce “agli stranieri che, per finalità formativa, svolgono in unità produttive del nostro Paese:

- a) attività nell’ambito di un rapporto di tirocino funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero
- b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall’organizzazione dalla quale dipendono”.

Si distinguono, quindi, due diversi casi per l’ingresso in Italia di lavoratori extra UE per motivi di formazione professionale: per svolgere un tirocino, o per distacco del lavoratore da azienda estera ad una italiana. In entrambi i casi l’ingresso in Italia è subordinato alla predisposizione di un progetto formativo relativo all’esperienza formativa che il lavoratore straniero svolgerà in Italia, che deve essere approvato dalla Regione.

Per quanto riguarda l’ingresso in Italia per motivo di tirocino, come è anche richiamato nel DM 22 marzo 2006 “Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea”, si applica la disciplina regionale ove presente in materia di tirocini.

La Regione del Veneto ha disciplinato, ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, con la DGR 337 del 6 marzo 2012 lo strumento del tirocino prevedendo, all’art. 2 dell’allegato A alla DGR, che i tirocini per immigranti extracomunitari siano esclusi da detta regolamentazione.

Precedentemente, già con DGR 2786 del 12 settembre 2006 e da ultimo con la DGR 2230 del 21 settembre 2010 erano state definite le disposizioni di ammissibilità e gli adempimenti per la richiesta di tirocini per soggetti stranieri extra UE e residenti all'estero, nonché le modalità per la presentazione dei relativi progetti formativi.

Con la presente deliberazione si intende rivedere la disciplina di cui alla DGR 2230/2010 alla luce della nuova disciplina regionale in tema di tirocini, nonché del sistema di accreditamento ai servizi al lavoro di cui alla DGR 2238 del 20 dicembre 2011. Le disposizioni di cui all’allegato A al presente atto tengono, altresì, conto degli esiti dei controlli svolti dal Servizio ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro del Veneto in esecuzione del Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 15 marzo 2012 tra la Regione del Veneto e la Direzione Regionale del Lavoro del Veneto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il coordinamento tra i predetti enti dell’attività di controllo e dello scambio di informazioni in materia di tirocini formativi e di orientamento per cittadini residenti in Paesi non appartenenti all’Unione europea nonché di progetti per i suddetti stranieri in distacco per finalità formative.

Da tale attività di controllo sono emerse alcune criticità in ordine alla gestione e/o all’effettiva realizzazione degli interventi formativi in argomento in conformità alle finalità previste dalla normativa di riferimento in materia di siffatta tipologia di tirocini.

Si ritiene opportuno precisare che l’istituto del tirocino in esame è rivolto a lavoratori che fanno ingresso in Italia allo scopo di perfezionare il proprio percorso formativo per poi fare ritorno nel proprio Paese d’origine con professionalità adeguate per l’avvio di nuove attività. Per tale ragione il succitato DM 22 marzo 2006 prevede che è fatto obbligo per i soggetti promotori o ospitanti assicurare ai tirocinanti idoneo alloggio e vitto per il periodo dell’esperienza, nonché l’onere delle spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Tuttavia tale tipologia d’ingresso in Italia a scopo di formazione professionale talvolta è stata utilizzata, al termine del percorso formativo oggetto di tirocino, per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione. Per questa ragione lo Stato prevede in numero contingentato a ciascuna Regione l’ingresso in Italia di cittadini residenti in Paesi non appartenenti all’Unione europea per il motivo di inserimento in tirocino.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di un corretto e conforme utilizzo di questo istituto, si è pertanto ritenuto opportuno intervenire, rispetto alla precedente disciplina regionale, sia con riguardo alla responsabilizzazione del soggetto promotore, sia sulle evidenze della capacità formativa della azienda ospitante, introducendo nuovi limiti relativamente alle professionalità promuovibili con tirocino.

In ordine invece all’approvazione dei progetti formativi per il distacco di lavoratori stranieri di aziende estere presso aziende

con sede operative in Veneto, la procedura risulta semplificata. Si tratta generalmente di aziende che hanno la propria sede principale in Italia e che per addestrare propri dipendenti di sedi estere, temporaneamente chiedono il distacco del lavoratore, ospitandolo nella sede sita in Veneto per poi, al termine del percorso formativo, rinviarlo nella unità operativa situata nel Paese extra UE, per l'applicazione di comuni processi di lavorazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Uditò il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;
- Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;
- Vista la DGR 337 del 6.03.2012;
- Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1, commi 34-36;
- Visto l'accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome in merito l'approvazione di linee guida in materia di tirocini;
- Visto l'art. 27, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e s.m.i.;
- Visto l'art. 40, commi 9 e 10, del DPR 31 agosto 1999 n. 394;
- Visto il DM 22.03.2006;
- Vista la DGR 2786 del 12.09.2006 e DGR 2230 del 21.09.2010.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione “Disposizioni in materia di tirocini e distacchi per cittadini non appartenenti all’Unione Europea” che sostituisce integralmente le disposizioni dettate con la deliberazione n. 2230 del 21.09.2010 e precedenti;
3. di revocare la deliberazione n. 2230 del 21.09.2010;
4. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto, compresa l'adozione del modello di progetto formativo e di eventuale documentazione necessaria;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1150 del 05 luglio 2013**

pag. 1/8

***Disposizioni in materia di tirocini e distacchi  
per cittadini non appartenenti all'Unione Europea***

*INDICE**Sezione I : Disciplina regionale in materia di tirocini.*

Art. 1 - Ambito di applicazione .....	2
Art. 2 - Il tirocinio .....	2
Art. 3 - Soggetti ospitanti .....	2
Art. 4 - Limiti numerici di tirocini .....	2
Art. 5 - Soggetti promotori .....	3
Art. 6 - Durata .....	3
Art. 7 - Progetto formativo .....	3
Art. 8 - Procedure per il visto regionale sui progetti formativi .....	4
Art. 9 - Ripetibilità del tirocinio .....	5
Art. 10 - Impegno orario .....	5
Art. 11 - Copertura assicurativa .....	5
Art. 12 - Tutorato .....	5
Art. 13 - Comunicazioni agli Organi competenti .....	6
Art. 14 - Attestazione delle competenze .....	6
Art. 15 - Controlli, sanzioni e monitoraggio .....	7

*Sezione II : Disciplina regionale in materia di distacchi lavorativi.*

Art. 1 - Ambito di applicazione e approvazione regionale .....	7
Art. 2 - Disposizione di rinvio .....	8

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1150 del 05 luglio 2013**

pag. 2/8

***Sezione I : Disciplina regionale in materia di tirocini.******Art. 1******Ambito di applicazione***

1. I cittadini non appartenenti alla Comunità europea e residenti all'estero, ottenute le richieste autorizzazioni per l'ingresso in Italia, possono svolgere presso un soggetto ospitante veneto un'esperienza di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale.
2. Il presente provvedimento regola la procedura per l'apposizione del visto sul progetto formativo al fine del rilascio del visto d'ingresso della durata dell'esperienza di tirocinio e lo svolgimento del tirocinio stesso.

***Art. 2******Il tirocinio***

1. Il tirocinio può essere promosso a favore di un cittadino non appartenente all'Unione Europea, residente all'estero maggiorenne che al fine di completare il percorso formativo viene ospitato da un datore di lavoro privato.
2. Il tirocinio non può essere promosso per tipologie di attività lavorative per le quali non sia richiesto un precedente percorso formale di istruzione o formazione o quando abbiano a riferimento profili professionali elementari, connotati da compiti generici e ripetitivi.

***Art. 3******Soggetti ospitanti***

1. Possono essere soggetti ospitanti di tirocini di cittadini extracomunitari tutti i datori di lavoro pubblici e privati con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'azienda, compresa la normativa di cui al D.lgs. 81/08 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), la normativa di cui alla L. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.
2. Il datore di lavoro non può utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, nonché il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.
3. Il datore di lavoro privato non può essere soggetto ospitante nel caso in cui abbia in corso sospensioni dal lavoro di propri dipendenti o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, abbia effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

***Art. 4******Limiti numerici di tirocini***

1. I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:
  - a) Unità operativa del soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da cinque a dieci: un tirocinante;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1150 del 05 luglio 2013**

pag. 3/8

- b) Unità operativa del soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da undici a venti: fino a un massimo di due tirocinanti;
  - c) Unità operativa del soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da ventuno e oltre: fino a un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.
2. I tirocini extracurricolari sono calcolati al fine della determinazione del numero di tirocini ospitabili.

***Art. 5  
Soggetti promotori***

- 1. Possono svolgere la funzione di soggetto promotore di un'esperienza di tirocinio di un cittadino extracomunitario le seguenti categorie di soggetti:
  - a) I Centri per l'Impiego;
  - b) Enti iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3).
- 2. Le funzioni di soggetto promotore non possono essere oggetto di delega.
- 3. Il soggetto promotore non può avere collegamenti societari (personalni o di capitale) con il soggetto ospitante né con altro soggetto promotore al quale sia stata applicata una delle sanzioni di cui all'art. 15 del presente atto per tutto il periodo di durata del provvedimento sanzionatorio.

***Art. 6  
Durata***

- 1. La durata massima di un tirocinio per extracomunitari può essere la seguente a seconda della tipologia di progetto formativo:
  - a) Progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli professionali qualificati (corrispondenti alle qualifiche per le quali è richiesto un diploma di qualifica di istituti professionali): la durata massima concedibile è di 6 mesi;
  - b) Progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli professionali specialistici (corrispondenti alle qualifiche per le quali è richiesto un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza, collocati in livelli a partire dai livelli intermedi fino agli apicali previsti dai CCNL di settore dell'azienda ospitante): il periodo massimo concedibile è di 12 mesi;
  - c) Progetti di tirocinio formativo riferiti a programmi transnazionali, oppure sulla base di specifici accordi sottoscritti dalla Regione con le parti sociali rappresentative di particolari settori o compatti o a seguito di specifica individuazione in programmi regionali di profili professionali per la promozione di tirocini: il periodo massimo concedibile è di 24 mesi.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1150 del 05 luglio 2013**

pag. 4/8

**Art. 7  
Progetto formativo**

1. L'approvazione del progetto formativo da parte della Regione Veneto è elemento fondamentale ai fini della richiesta del rilascio del visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare.
2. Il progetto formativo è sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Con tale sottoscrizione i suddetti soggetti si assumono reciprocamente gli obblighi a loro carico, compresi quelli previsti nella convenzione precedentemente sottoscritta dagli stessi e presentata all'amministrazione regionale assieme al progetto nonché quelli riportati nel presente provvedimento.
3. Il progetto formativo deve essere redatto secondo lo schema approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.
4. Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti e gli estremi delle polizze assicurative.
5. Il progetto deve contenere l'indicazione:
  - a) degli obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento cui l'esperienza è finalizzata con riferimento a una o più figure professionali secondo la Classificazione delle Professioni Istat 2011;
  - b) delle attività previste per l'acquisizione di tali competenze da parte del tirocinante e delle relative modalità di svolgimento;
  - c) della assunzione dell'obbligo di assicurare al tirocinante il vitto e l'alloggio, le spese per il rientro nel paese di provenienza nonché la presenza di altre eventuali facilitazioni (indennità di partecipazione rimborso spese, ecc...).

**Art.8  
Procedure per il visto regionale sui progetti formativi**

1. Il soggetto promotore del tirocinio o, con delega dello stesso, il soggetto ospitante o altro soggetto, presenta alla Direzione Lavoro della Regione Veneto i progetti formativi utilizzando i moduli approvati con provvedimento dal Dirigente della Direzione Lavoro.
2. La Direzione Lavoro entro 90 giorni approva il progetto formativo, salvo richieste di integrazioni o chiarimenti che interrompono il termine sopra riferito.
3. Il progetto s'intende non ammissibile qualora non contenga uno dei seguenti requisiti essenziali:
  - a) la convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
  - b) anche solo un dato e/o dichiarazioni richieste;
  - c) l'iscrizione del soggetto ospitante alla CCIAA e l'essere in attività da almeno 12 mesi;
  - d) avere la sede operativa in Veneto da parte del soggetto ospitante;
  - e) il nominativo del tutor individuato dal soggetto promotore e/o del tutor aziendale;
  - f) data e sottoscrizione del progetto formativo e dichiarazioni allegate;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1150 del 05 luglio 2013**

pag. 5/8

- g) documento di riconoscimento in corso di validità;
  - h) manifesta incongruità dell'attività di tirocinio con l'oggetto sociale del soggetto ospitante.
4. La Direzione Lavoro potrà incaricare per lo svolgimento della fase di istruttoria, nonché di approvazione o reiezione dei progetti di tirocinio a favore di cittadini extra UE, l'ente strumentale Veneto Lavoro.

***Art.9  
Ripetibilità del tirocinio***

1. Ciascun cittadino extracomunitario può svolgere presso datori di lavoro privati con sede operativa in Veneto solamente un tirocinio;
2. In caso di mancato avvio del tirocinio, che deve essere adeguatamente motivato e documentato, entro 6 mesi dall'apposizione del visto regionale al medesimo progetto formativo, il datore di lavoro può presentare un nuovo progetto di tirocinio a favore di cittadino extracomunitario.
3. Di tali progetti si terrà comunque conto ai fini di quanto previsto nell'art. 15 del predente provvedimento.

***Art.10  
Impegno orario***

1. L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
2. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna.

***Art. 11  
Copertura assicurativa***

1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo.
2. Gli oneri economici per la copertura assicurativa dell'assicurazione INAIL o per la responsabilità civile verso terzi possono essere assunti anche dal soggetto ospitante o da altro soggetto.

***Art. 12  
Tutorato***

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale.
2. Il referente o tutor didattico-organizzativo collabora alla stesura del progetto formativo, coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio, monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1150 del 05 luglio 2013**

pag. 6/8

soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante, acquisisce elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

3. Il tutor aziendale ha il compito di favorire l'inserimento del tirocinante, promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante, aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio, accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.
4. Il referente o tutor del soggetto promotore e il *tutor* aziendale del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.
5. Il tutor aziendale viene individuato dal soggetto ospitante tra il personale assunto a tempo indeterminato, escluso gli apprendisti operanti nell'unità operativa in cui si svolge il tirocinio, ivi compreso l'imprenditore. Il tutor aziendale è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il *tutor* del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino a un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

***Art. 13***  
***Comunicazioni agli Organi competenti***

1. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio.
2. Il soggetto promotore trasmette nelle modalità definite con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro, entro 10 giorni dalla data di avvio del tirocinio copia del progetto formativo precedentemente vistato dalla Regione, ove risulta apposta per presa visione ed accettazione nonché per asseverazione del tirocinante avvenuta davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso.
3. Al termine dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore informa la Regione Veneto sull'esito del tirocinio, anche relativamente l'eventuale assunzione del tirocinante presso il soggetto ospitante.
4. L'invio del progetto formativo all'avvio del tirocinio è dovuto anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro competente. La Regione potrà prevedere modalità di invio telematico per l'assolvimento di tale obbligo.

***Art. 14***  
***Attestazione delle competenze***

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante, sulla base delle valutazioni del tutor aziendale, rilascia al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1150 del 05 luglio 2013**

pag. 7/8

**Art. 15*****Controlli, sanzioni e monitoraggio***

1. La Regione del Veneto promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli, anche presso i soggetti promotori, per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio.
2. La violazione della presente disciplina, riscontrata dall'amministrazione regionale e/o comunicata dalle autorità governative competenti, in particolare dalla Direzione Regionale del Lavoro per il Veneto del Ministero del Lavoro o dalle Questure, o l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dal soggetto promotore e/o dall'azienda ospitante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, comporta, previa contestazione ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., la decadenza ex tunc del visto apposto dalla Regione Veneto al progetto formativo interessato nonché il divieto per il soggetto promotore e/o per il soggetto ospitante, della durata da 12 ai 36 mesi, in relazione alla gravità delle irregolarità/violazioni contestate, di presentare alla Regione Veneto e di gestire progetti di tirocinio per i cittadini residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
3. Competente all'adozione del relativo provvedimento è la Direzione Regionale Lavoro.
4. La Direzione Lavoro potrà provvedere all'adozione del suddetto provvedimento di divieto per il soggetto promotore e/o per l'azienda ospitante anche nel caso in cui la percentuale di progetti avviati risulti essere inferiore al 50% dei progetti vistati dalla Regione in 12 mesi.
5. Ai fini del suddetto calcolo si terrà conto dei progetti di tirocinio non avviati entro 6 mesi dalla data di apposizione del visto regionale, salvo i casi di mancato rilascio documentato del visto di ingresso da parte della competente autorità consolare.
6. Qualora venisse riscontrata la violazione del predetto provvedimento regionale di divieto di presentare alla Regione Veneto e di gestire progetti di tirocinio per i cittadini residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante, la Direzione Lavoro provvederà all'adozione di un ulteriore provvedimento di divieto della durata di 36 mesi.
7. Le violazione sopra elencate potranno comportare per il soggetto proponente la sospensione o la revoca dell'accreditamento regionale per i servizi al lavoro.

***Sezione II : Disciplina regionale in materia di distacchi lavorativi*****Art. 1*****Ambito di applicazione e approvazione regionale***

1. Ai fini del nulla osta all'ingresso per trasferimento temporaneo o per distacco in unità operative situate nella Regione Veneto di lavoratori stranieri già occupati presso la medesima azienda in un Paese extra UE o anche presso altre aziende che appartengono al medesimo Gruppo societario, è necessario che l'azienda con sede nella Regione Veneto presenti alla Regione Veneto un progetto formativo e che lo stesso ottenga l'approvazione.
2. Il progetto formativo di distacco è presentato direttamente dal soggetto ospitante, può durare al massimo 24 mesi ed è soggetto ai medesimi limiti numerici della disciplina relativa ai tirocini.

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 1150 del 05 luglio 2013**

pag. 8/8

3. Il progetto di distacco deve essere presentato utilizzando i moduli approvati con provvedimento dalla Direzione Lavoro della Regione Veneto;
4. Il progetto è approvato entro 90 giorni dalla Direzione Lavoro della Regione Veneto o su incarico della stessa dall'ente strumentale della Regione, Veneto Lavoro.

### ***Art. 2*** ***Disposizione di rinvio***

1. Per quanto non definito in materia di distacchi lavorativi nell'articolo 1 “*Ambito di applicazione ed approvazione regionale*” si fa riferimento alla disciplina regionale in materia di tirocini per cittadini extra UE e residenti all'estero.